STUDIO BATTAGLIONI

Febbraio
Marzo
2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di marzo pag. 02
- Iva – istanza di rimborso sulle auto pag. 06
- *Reverse charge* – errori nella fatturazione e sanzioni pag. 08
- Ritenuta 4% condomini pag. 11
- Contributi Inps per l'anno 2007 pag. 13

Le schede di raccolta dati

- Scheda raccolta dati per rimborso Iva automezzi pag. 16

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2007 pag. 19

Agevolazioni e contributi

pag. 22

Informative e news per la clientela di studio

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del Decreto "milleproroghe"
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge che converte con modifiche il D.L. n.300/06, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Questi i punti di maggiore interesse.
Ambiente: Proroga fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi, comunque non oltre il 30 giugno 2007, per l'avvio del sistema di gestione dei Raee, ossia la serie di adempimenti connessi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Proroga al 31 luglio 2007 dell'entrata in vigore della seconda parte del Codice ambientale recante disposizioni in tema di Via (Valutazione di impatto ambientale), Vas (Valutazione ambientale strategica) e Ippc (Autorizzazione ambientale integrata). Proroga al 31 dicembre 2008 del termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 KJ/KG.
Assicurazioni: Slitta al 1° febbraio 2007 la decorrenza degli effetti prodotti dall'art.4 del regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006, che disciplina l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Costruzioni: proroga al 31 dicembre 2007 della fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni, approvate con D.M. 14 settembre 2005, si può continuare ad applicare la precedente normativa (Leggi n.1086/71 e n.64/74).
Credito imposta aree svantaggiate: I contribuenti autorizzati a fruire del credito di imposta ex art.8 della L. n.388/2000 negli anni 2005 e 2006 hanno tempo maggiore per completare gli investimenti: rispettivamente entro il 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008.
Eventi alluvionali e sismici: Per contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994 il termine di presentazione delle domande è differito al 31 luglio 2007. I soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, relative ai periodi di imposta 1990 e 1992 hanno tempo fino al 31 dicembre 2007 per versare le imposte ancora dovute; la definizione si perfeziona versando l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 30%.
Fertilizzanti: proroga al 31 luglio 2007 del termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o nel registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
Macchine agricole: posticipata al 1° febbraio 2008 l'applicazione della disciplina del risarcimento diretto ai sinistri che coinvolgono macchine agricole.
Operatori settore ortofrutticolo: fissato al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione alla banca dati nazionale prevista dal regolamento Ce n.1148/01.
Presentazione bilanci di esercizio: prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per l'emanazione del Dpcm che stabilirà le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese. Tale modalità di presentazione (formato Xbrl) diventerà obbligatoria entro il termine ultimo del 31 marzo 2008.
Sicurezza edilizia: proroga del termine di entrata in vigore della disciplina della sicurezza degli impianti contenuta nel testo unico in materia edilizia (DPR n.380/01) fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti di sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Proroga al 31 dicembre 2007 del termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive. La proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Zone colpite da calamità: Proroga entro le risorse finanziarie residue, anche in favore dei soggetti che hanno cessato l'attività entro il 19 ottobre 2004, dei termini per accedere ai finanziamenti agevolati ex artt.2 e 3 del D.L. n.691/94, recante misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994. Le agevolazioni di cui all'art.4-*quinquies*, co.1 del D.L. n.130/97 previste per i titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti nelle fasce fluviali soggette a vincolo, si applicano anche alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali. Prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per le esenzioni da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché delle tasse di concessione governativa per atti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
(Legge n.17, 26/02/2007, G.U. n.47 del 26/02/2007 S.O. n.48)

Liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio
Il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione dell'art.10 del D.L. n.7 del 31/1/2007, specifica che, a partire dalla data della stessa, le Camere di Commercio dovranno procedere all'iscrizione delle imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio e movimentazione merci, di cittadini comunitari ed extracomunitari al pari di qualunque altra attività non regolamentata, fermo restando l'accertamento dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Le Camere, quindi, accerteranno per i cittadini extracomunitari esclusivamente l'esistenza di una regolare carta di soggiorno, ovvero di un permesso di soggiorno in corso di validità, mentre per i cittadini comunitari il Ministero rimanda alla precedente circolare n.3604.
(Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n.3606, 02/02/2007)

Interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali
Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,58%. Il tasso sale pertanto dal 9,83% al 10,58%.
(Ministero delle Finanze, Comunicato, G.U. n.29 del 05/02/2007)

***Reverse charge* per l'attività di posa di cavi nel settore telefonico ed elettrico**
Ai fini dell'applicazione del *reverse charge*, potrebbe essere ricondotta alla categoria 45.21.2, sezione F della tabella Atecofin-2004 - concernente "Lavori di ingegneria civile"- l'attività di posa di cavi sotterranei o aerei, relativa al collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico), mediante le quali una società realizza infrastrutture. Tuttavia l'individuazione precisa del codice attività implica, secondo l'Agenzia delle Entrate, uno specifico accertamento tecnico e non meramente interpretativo.
(Camera deputati Commissione finanze, Risposta ad interr. parlam. n.5-00663, 07/02/2007)

Trasmissione degli atti al RRII e al Rea: protocollo automatico e procura
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che l'utilizzo del *c.d. protocollo automatico* per la trasmissione telematica delle pratiche al registro delle imprese, avendo natura sperimentale, è facoltativo. In merito, invece, alla forma della procura per la trasmissione degli atti al registro delle imprese e al Rea, il potere di attestare la conformità all'originale dei documenti trasmessi, è conferito, oltre che ai pubblici ufficiali, solo a categorie determinate e per alcuni atti, con impossibilità di estendere l'ambito di applicazione di detta norma ad altri atti o altri soggetti.
(Ministero dello Sviluppo economico, Parere n.1657, 13/02/2007)

Irap compatibile: le Entrate invitano a compensare le spese

Le Entrate hanno fornito indicazioni sul comportamento da tenere nei contenziosi pendenti, a seguito della pronuncia della sentenza del 3 ottobre 2006 (causa C-475/03) della Corte di Giustizia europea in materia di Irap. L'invito ai propri Uffici, in caso di rinuncia alla prosecuzione del ricorso da parte del contribuente, è quello ad accordarsi sulla compensazione delle spese di lite. Le Entrate hanno, infatti, riconosciuto che le conclusioni rese da ben due Avvocati generali, hanno favorito il proliferare dei giudizi in oggetto.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.9, 14/02/2007)

Legittimo l'accertamento basato su un estratto conto bancario

E' legittimo l'accertamento tributario fondato su un estratto conto bancario trovato dalla Guardia di Finanza fra le carte dell'imprenditore. La Cassazione rafforza, così, il principio secondo cui l'accertamento induttivo può fondarsi su documenti extracontabili, quali appunti dell'imprenditore, *block notes*, matrici di assegni.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.3222, 14/02/2007)

La Cassazione boccia l'Irap per i "piccoli" professionisti

Con 11 sentenze depositate il 16 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha fornito importanti indicazioni sull'assoggettamento all'Irap dei professionisti. Tra i principi fatti propri nei vari provvedimenti emerge che perché ci sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Pertanto, la massima desunta è la non assoggettabilità all'Irap per quei professionisti senza dipendenti (al massimo con collaboratori occasionali e segretaria) e con una dotazione di beni strumentali minima (auto in uso promiscuo, telefono, fax, computer, mobilia).

(Corte di Cassazione, Sentenze n.3672-…-3682, 16/02/2007)

Accertamento catastale dei fabbricati rurali

L'Agenzia del Territorio ha definito le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Si segnala che tali ultime tipologie di fabbricati devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007 (ai sensi dell'art.2, co.37, del D.L. n.262/06).

(Agenzia del Territorio, Provvedimento 09/02/2007, G.U. n.42 del 20/02/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – gennaio 2007

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2007. L'indice è pari a 128,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,5%.

(Istat, Comunicato del 21/02/2007, G.U. n.47 del 26/02/2007)

La raccolta e cessione di rifiuti riciclabili a valore di mercato sconta l'Iva ordinaria

Le operazioni di raccolta e conferimento di rifiuti e materiali riciclabili, rese da una società ad imprese pre-individuate dal Conai (o dai Consorzi di Filiera affiliati) rientrano nella disciplina di cui al D.Lgs. n.152/06 e configurano una prestazione di servizi, con aliquota Iva del 10%. La cessione, a favore di raccoglitori autorizzati, del materiale rimanente ovvero di quello non rientrante nella categoria degli imballaggi e negli accordi ANCI-CONAI, invece, configura una cessione di beni che avviene sul libero mercato al di fuori di rapporti obbligatori; tale attività rientra tra le operazioni assoggettabili al regime del *reverse charge* ex art.74, DPR n.633/72, ed è soggetta ad aliquota ordinaria del 20%.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.29, 28/02/2007)

Imprese artigiane: impossibile indicare come responsabile tecnico soggetto non titolare

La L. n.443/85 impone al titolare dell'impresa artigiana il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione ed implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti; relativamente all'attività di installazione di impianti, non è pertanto possibile nominare un responsabile tecnico preposto all'attività artigiana nel caso in cui il titolare dell'impresa, privo dei requisiti tecnici professionali di cui all'art.2, L. n.46/90, intenda comunque procedere all'iscrizione all'Albo. Nella società artigiana, inoltre, a norma dell'art.3 co.2 della L. n.443/85, il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale.

(Ministero dello Sviluppo economico, Nota n.2224, 01/03/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA – ISTANZA DI RIMBORSO SULLE AUTO

Con il Provvedimento del 22 febbraio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per presentare l'istanza di rimborso dell'Iva non detratta sulle spese di acquisizione e di impiego delle autovetture, prevista dal D.L. n.258/06 (convertito nella L. n.278/06) a seguito dell'emanazione della nota sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 14 settembre 2006.
E' bene ricordare che il recupero dell'Iva assolta in passato potrà avvenire – a scelta del contribuente – secondo due distinte modalità:

1. presentazione di un'istanza telematica con una percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva stabilita dall'Agenzia delle Entrate;
2. presentazione di un'istanza cartacea – secondo le regole ordinarie - con una percentuale effettiva (maggiore di quella forfetaria) proposta dal contribuente.

Salvo limitati casi in cui il contribuente sia in grado di produrre documentazione amministrativo-contabile a supporto della istanza di rimborso (nel caso sub 2, infatti, la documentazione va allegata all'istanza e presentata all'Agenzia delle Entrate), è di tutta evidenza la convenienza a presentare l'istanza telematica, che al contrario, richiede la mera conservazione della documentazione e si basa su una percentuale forfetaria di detrazione che in quanto tale non deve essere provata dal contribuente.
I **principali elementi** da tenere in considerazione per la presentazione della istanza telematica sono i seguenti:

1.	la percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva proposta dall'Agenzia delle Entrate è pari al **40%** (che scende al 35% in relazione alle autovetture utilizzate nei settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura)
2.	l'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematiche entro la data del **15 aprile 2007**
3.	il periodo interessato dal rimborso va **dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006**
4.	il rimborso interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese, professionisti, enti commerciali e non commerciali che svolgono attività commerciale)
5.	il rimborso è relativo sia alle **spese di acquisizione** delle autovetture (acquisto in proprietà, noleggio di qualunque durata, acquisizione mediante contratti di *leasing*) che alle **spese di impiego** (spese per acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzioni e riparazioni, spese di custodia, ecc.)
6.	il rimborso non interessa le spese relative ai pedaggi autostradali in quanto trattasi di un'ipotesi di indetraibilità oggettiva che quindi, ancora oggi, presenta un'indetraibilità al 100%
7.	la **documentazione** a supporto dell'istanza (copia delle fatture di spesa) dovrà essere conservata ed esibita, a richiesta, all'Amministrazione Finanziaria

Con riferimento alla disciplina interna in vigore fino al 13 settembre 2006 va ricordato che:

- per le fatture di acquisizione delle autovetture (acquisto, noleggio e *leasing*) relative al periodo 01.01.2003 – 31.12.2005 la percentuale di detrazione prevista era pari al 10% dell'Iva indicata in fattura;
- per le fatture di acquisizione delle autovetture (acquisto, noleggio e *leasing*) relative al periodo 01.01.2006 – 13.09.2006 la percentuale di detrazione prevista era pari al 15% dell'Iva indicata in fattura;
- in relazione alle cessioni delle autovetture di cui ai punti precedenti - per le quali è stata operata la detrazione dell'Iva nella misura del 10% o del 15% - è stato assoggettato ad Iva il solo 10% o 15% del corrispettivo di cessione mentre il residuo 90% o 85% del corrispettivo è stato considerato escluso da Iva ai sensi del co.5, art.30 della L. n.388/00;
- in relazione alle spese di impiego delle autovetture (spese per acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzioni e riparazioni, spese di custodia, ecc.) l'Iva era considerata indetraibile nella misura del 100%;

Pertanto, a seguito della istanza di rimborso sulla base della percentuale forfetaria determinata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente:

- potrà chiedere in detrazione un ulteriore 30% o 25% dell'Iva non detratta sulle spese di acquisizione (acquisto, noleggio e leasing);
- potrà chiedere in detrazione il 40% dell'Iva non detratta sulle spese di impiego (spese per acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzioni e riparazioni, spese di custodia, ecc.).

Nella determinazione della **effettiva somma da chiedere a rimborso**, il modello dell'istanza richiede che il contribuente tenga conto delle altre imposte che ha risparmiato per effetto della deduzione dal reddito dell'Iva, in passato considerata indetraibile ed oggi richiesta in detrazione.

Tale procedura – che comporta un notevole aggravio di costi e adempimenti in quanto è necessario procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni interessati dal rimborso – appare indispensabile al fine di consentire al contribuente una valutazione di convenienza circa l'effettuazione o meno della richiesta di rimborso.

In relazione a tale aspetto di convenienza, occorre segnalare che l'Agenzia delle Entrate nei casi di intervenuta cessione dei veicoli assoggettando ad Iva il solo 10% o 15% del corrispettivo, richiede – nel solo caso di presentazione dell'istanza di rimborso di un'ulteriore quota del 30% o 15% – che tutto il corrispettivo residuo (90% o 85%) sia da assoggettare ad Iva. E tutto ciò al solo fine evidente di disincentivare la presentazione delle istanze di rimborso.

In relazione alla documentazione che attesta gli acquisti di carburante (scheda carburante) - stante le particolari regole di compilazione di tale documento di spesa (spesso non seguite nella prassi operativa) - si ritiene opportuno effettuare un controllo puntuale sugli stessi al fine di evitare, in caso di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, contestazioni anche in merito alla deduzione del costo sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REVERSE CHARGE – ERRORI NELLA FATTURAZIONE E SANZIONI

Come è noto, la recente Legge Finanziaria ha previsto per i subappaltatori e i prestatori d'opera manuali che rendono prestazioni ad appaltatori (entrambi i soggetti devono operare nel settore edile) l'obbligo di fatturare - a partire dal 1° gennaio 2007 – senza applicazione dell'Iva ai sensi della lett.a), co.6, art.17 del DPR n.633/72.
Nel contempo, l'appaltatore che riceve la fattura dal subappaltatore o dal prestatore d'opera manuale senza applicazione dell'Iva, deve procedere alla integrazione della fattura ricevuta annotandovi l'Iva (secondo l'aliquota propria della prestazione) e registrando tale documento sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite.
Tale anomalo meccanismo di applicazione dell'Iva – che prende il nome di ***reverse charge*** o inversione contabile – trasferisce l'obbligo di pagamento dell'Iva dal soggetto che emette la fattura senza Iva (subappaltatore o prestatore d'opera) al soggetto che la riceve (appaltatore). In concreto, poi, il soggetto (appaltatore) che integra la fattura non procede al materiale versamento dell'Iva in quanto la registrazione del documento nei registri Iva acquisti e Iva vendite realizza, di fatto, una compensazione tra Iva a credito e Iva a debito. L'assoggettamento ad Iva dell'operazione si realizza, quindi, in concreto con la "non detrazione" dell'Iva da parte dell'appaltatore.
Con la C.M. n.37/E del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della nuova disposizione, ma ne ha lasciati altrettanti in sospeso.
In sintesi, è stato chiarito che:

- tanto il subappaltatore o prestatore d'opera quanto l'appaltatore devono essere soggetti che operano nel settore edile;
- per esigenze di semplificazione il settore edile è stato identificato nei codici (45.XX.X.) previsti dalla sezione F della tabella Atecofin 2004 (reperibile sul sito www.agenziaentrate.it)
- sono escluse dal *reverse charge*:
 - le forniture di beni con posa in opera in quanto ai fini Iva sono cessioni di beni e non prestazioni di servizi;
 - i rapporti all'interno dei consorzi (con i consorziati) e di strutture associative analoghe (associazioni temporanee di imprese).

Alcune questioni dubbie possono essere così riassunte:

- difficoltà nel distinguere tra forniture di beni con posa in opera accessoria e prestazioni di servizi con fornitura accessoria di beni (situazione controversa in giurisprudenza e talvolta qualificata in modo esplicito dalle parti);
- presenza di attività ricomprese nel codice 45.XX.X (ad esempio il noleggio di macchine per l'edilizia con manovratore o il noleggio di ponteggi per l'edilizia con annesso montaggio e smontaggio) ma che danno vita a rapporti contrattuali diversi dal subappalto o prestazione d'opera in senso stretto.

In attesa di ulteriori chiarimenti su tali aspetti controversi, è possibile che dal 1° gennaio 2007 ad oggi (ma anche in futuro) possano essersi verificati casi di mancata applicazione del *reverse*

charge in presenza dei requisiti per la sua applicazione oppure possono essersi verificati casi di indebita applicazione del *reverse charge*.

Si tratta di due situazioni da tenere ben distinte in quanto diverse sono le conseguenze che producono in capo al soggetto che commette l'errore nella fatturazione (subappaltatore o prestatore d'opera manuale) e, di riflesso, in capo al soggetto che riceve la fattura (appaltatore).

Analizziamo distintamente le due operazioni.

A) MANCATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURAZIONE CON IVA)

E' la situazione in cui il subappaltatore o prestatore d'opera manuale ha emesso erroneamente con Iva una fattura relativa ad una prestazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dall'appaltatore secondo il meccanismo del *reverse charge*.
In relazione a tale situazione l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.11/E del 16.02.2007 ha dettato la procedura da seguire per procedere alla correzione dell'errore, che si realizza nelle seguenti operazioni:

1) il subappaltatore o prestatore d'opera emette una nota di accredito entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione in quanto trattasi, ai sensi dell'art.26, co.3, del DPR n.633/72, di inesattezze nella fatturazione;
2) l'appaltatore ha l'obbligo di registrare la nota di variazione ricevuta

Con tali operazioni:

- il subappaltatore o prestatore d'opera che al momento dell'emissione della fattura errata con Iva aveva versato l'imposta, recupera tale Iva in detrazione registrando la nota di variazione;
- l'appaltatore che ha portato in detrazione l'Iva indicata nella fattura errata ricevuta, si rende ora debitore di Iva registrando la nota di variazione.

Si ripristina, in tal modo, il meccanismo applicativo proprio del *reverse charge*.

B) INDEBITA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURAZIONE SENZA IVA)

E' sicuramente la situazione più delicata per le parti in causa ed in relazione alla quale nulla è stato detto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta del caso in cui il subappaltatore o il prestatore d'opera emette erroneamente una fattura senza applicazione dell'Iva in luogo del corretto assoggettamento ad Iva della prestazione.
L'emissione di una fattura senza Iva ai sensi della lett.a), co.6, art.17 del DPR n.633/72 è equiparabile (così è anche il pensiero dell'Agenzia delle Entrate) al caso di emissione di una fattura ad "aliquota zero". Pertanto, chi doveva emettere una fattura assoggettando la prestazione ad aliquota 4, 10 o 20% e, invece, la emette ad un'aliquota inferiore (zero in questo caso), ma anche chi la riceve e non si attiva per correggerla, sono sanzionabili in base alle disposizioni contenute nei commi 1 e 8 dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97 che prevedono quanto segue.

⇨ **Il subappaltatore o il prestatore d'opera manuale** è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

⇨ **L'appaltatore** che acquista servizi con emissione di fattura irregolare da parte del subappaltatore o prestatore d'opera è punito - salva la responsabilità di quest'ultimo - con la sanzione amministrativa pari al **100% dell'imposta**, con un minimo di € 258,23, a meno che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- presentando all'Ufficio delle Entrate entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta;

- se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro Iva acquisto nei termini ordinariamente previsti.

In considerazione delle pesanti conseguenze che derivano dal sopra descritto caso B) sia per il subappaltatore o il prestatore d'opera manuale che soprattutto per l'appaltatore, è opportuno che tale ultimo soggetto che riceve la fattura si accerti delle condizioni di applicazione o meno del *reverse charge*:

- qualificando la prestazione con un documento scritto
- assumendo la documentazione necessaria circa la verifica dell'attività svolta subappaltatore o il prestatore d'opera manuale (fotocopia del certificato di attribuzione del codice attività ai fini Iva).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RITENUTA 4% CONDOMINI

La Finanziaria 2007 ha introdotto, a carico dei condomini, l'obbligo di operare una ritenuta d'acconto su determinate tipologie di compensi erogati; la C.M. n.7/E del 7 febbraio 2007 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione.

Soggetti obbligati

Soggetto obbligato ad operare la ritenuta è il condominio in quanto tale; in particolare, il soggetto deputato a porre in essere tale adempimento dovrà essere individuato:

- ⇨ nell'**amministratore** se presente, tanto nel caso di nomina obbligatoria quanto nel caso in cui la nomina sia facoltativa (come nel caso di condominio con non più di quattro condomini). L'amministratore provvederà al versamento della ritenuta indipendentemente dalla propria veste giuridica (quindi sia quando trattasi di persona fisica, ma altresì nel caso in cui esso sia società di capitali);
- ⇨ uno qualunque dei condomini qualora non vi sia amministratore di condominio.

Prestazioni soggette

Sono soggette ad obbligo di ritenuta del 4% i compensi erogati in dipendenza delle seguenti prestazioni:

- **Contratti di appalto**;
- **Prestazioni d'opera** anche con cessione accessoria di beni (ed: elettricista che intervenendo sull'impianto elettrico installa un faro da egli stesso acquistato);
- **Prestazioni commerciali occasionali**;
- Contratti di servizio di energia.

Prestazioni escluse

Al contrario, non devono essere assoggettati a ritenuta i corrispettivi erogati in dipendenza delle seguenti tipologie di prestazione:

- Contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, assicurazione, trasporto e deposito;
- Forniture di beni con posa in opera (ad esempio il condominio acquista un faro direttamente da un negozio e il negozio stesso si occupa dell'istallazione);
- Prestazioni professionali, sia abituali (es: fattura di un geometra) che occasionali, in quanto soggette a ritenuta del 20%;
- Prestazioni rese da neoattività o attività marginali (in quanto i compensi erogati a tali soggetti non sono mai soggetti a ritenuta).

Pagamenti dal 1 gennaio 2007

Sono soggette a ritenuta le **somme pagate a partire dal 1 gennaio 2007**, data di entrata in vigore della disposizione: è, infatti, irrilevante il fatto che la fattura esponga la ritenuta oppure che la fattura sia stata emessa o meno, ovvero ancora non ne sia neppure prevista l'emissione come nel caso della prestazione occasionale. Tutti i pagamenti effettuati successivamente al primo gennaio 2007 di prestazioni interessate dalla disciplina in commento rientrano nell'obbligo di operare la ritenuta, anche qualora la prestazione sia stata resa ovvero fatturata nel 2006 e indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato in parte effettuato nel 2006. In quest'ultimo caso sarà soggetta a ritenuta solo la frazione di corrispettivo pagata nel 2007.

Adempimenti

Le ritenute 4% operate dal condominio (come peraltro già accade per le altre tipologie di ritenuta) devono essere versate entro il 16 del mese successivo quello in cui sono state operate (la ritenuta si considera operata al momento del pagamento della prestazione cui si riferisce).

La R.M. n.19/E/07 ha stabilito gli specifici **codici tributo** da utilizzare per il versamento di tale ritenuta:

1019	⇨	se il percipiente è un soggetto IRPEF
1020	⇨	se il percipiente è un soggetto IRES

Oltre a quello di versamento, il condominio deve altresì soddisfare gli altri obblighi propri di ciascun sostituto d'imposta, ossia la predisposizione delle certificazioni da rilasciare ai percettori dei compensi, così come la compilazione del modello 770.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER L'ANNO 2007

L'INPS, con la circolare n.29/2007, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive in vigore per il 2007, per i commercianti e gli artigiani iscritti alla gestione IVS. Con l'occasione, nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione degli adempimenti relativi, anche per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.

1. IVS Commercianti e Artigiani	
I soggetti interessati	I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti devono versare i contributi in base al reddito d'impresa, denunciato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono. I contributi sono dovuti entro limiti minimi e massimi di reddito.
I contributi fissi e a percentuale	II contributi dovuti dagli iscritti si dividono in: ➢ **contributi fissi** che vanno versati sul reddito minimale in quattro rate trimestrali; ➢ **contributi a percentuale** dovuti sul reddito eccedente il minimale da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato e per i quali è dovuto anche il versamento in acconto per l'anno successivo. L'acconto deve essere determinato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.
Minimale	Ai fini contributivi il limite minimo di reddito per il 2007 è pari a Euro 13.598,00.
Quando si pagano	I versamenti devono essere effettuati: ➢ per i **contributi fissi** il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2007 e il 16 febbraio 2008; ➢ per i **contributi a percentuale** il saldo deve essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (18 giugno/16 luglio) a saldo. L'acconto va versato in due rate uguali di cui la prima da effettuarsi con il saldo e la seconda entro il 30 novembre.
Come si paga	Il versamento viene effettuato tramite modello F24 che l'INPS spedisce al contribuente già precompilato.

Contributi a percentuale Artigiani

Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che p**er l'anno 2007 è fissato in € 87.187,00**.

Reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 13.598,00 fino a € 40.083,00	19,50%	16,50%
oltre € 40.083,00 fino a € 66.805,00*	20,50%	17,50%

* Il massimale contributivo annuo diventa di € 87.187,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Contributi a percentuale Commercianti

Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che **per l'anno 2007 è fissato in € 87.187,00**.

Reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
Da € 13.598,00 fino a € 40.083,00	19,59%	16,59%
oltre € 40.083,00 fino a € 66.805,00*	20,59%	17,59%

* Il massimale contributivo annuo diventa di € 87.187,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Impresa familiare

Nell'ipotesi in cui il titolare dell'impresa eserciti la stessa nella forma di impresa familiare i contributi fissi sono versati dal titolare anche per conto dei collaboratori. Gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.

Attività di affittacamere

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito. I soggetti in questione quindi sono tenuti al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito maggiorati dell'importo della contribuzione.

2. I PARASUBORDINATI

I soggetti interessati

I lavoratori parasubordinati sono quei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da:

- collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- attività professionale;
- lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro);
- vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro);
- associazione in partecipazione

Le aliquote contributive

La legge finanziaria per il 2007 ha ridotto da tre a due le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata:

- **23,50%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per

	finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia; ➢ **16%** per: - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; - i titolari di pensione di reversibilità.
Come e Quando si paga	Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori. ➢ **Professionisti:** il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista;
(segue)	➢ **Collaboratori:** il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Massimale	Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che **per il 2007 è di euro 87.187,00 annui.**
Il Riscatto	Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Occhio alle scadenze

Circolare n° 3/2007

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Giovedì 15 Marzo

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni delle ritenute d'acconto operate sui redditi erogati nel corso dell'anno precedente nonché sugli utili corrisposti.
- Consegna diretta o mediante invio postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposti nell'anno precedente.

Venerdì 16 Marzo

- **Tassa annuale vidimazione libri sociali**

Il **16 marzo** è il termine ultimo per le società di capitale per il versamento della **tassa annuale vidimazione libri sociali.** La misura dell'imposta **è pari a € 309,87**. Qualora l'entità del capitale sociale esistente **al 1° gennaio 2006 sia superiore a € 516.456,90** l'imposta è dovuta nella **misura di € 516,46.** Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il **codice tributo 7085** anno 2007.

- **Versamenti Iva**

Scade venerdì **16 marzo,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 marzo 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 marzo** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 marzo 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 marzo** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 marzo** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Autoliquidazione INAIL**

Scade il prossimo **16 marzo 2007** il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite supporto magnetico (o tramite Internet). Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16 febbraio.

Lunedì 19 Marzo

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta del 3,75%.

Martedì 20 Marzo

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio**

Il **20 marzo 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 marzo** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Sabato 31 Marzo

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 marzo** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

Lunedì 2 Aprile

- **Versamento dei contributi ENASARCO al FIRR**

Scade il **2 aprile 2007** il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

- Termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali da parte dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, sia con strumenti elettronici che cartacei.
- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2007. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Domenica 15 Aprile

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma